



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

n. [redacted] / 07 R.G.
n. [redacted] cron.
n. [redacted] rep.

composta dai Magistrati:
dr Maria Gilda Brindesi Presidente rel. ed est.
dr Giuseppe Iannaccone Consigliere
dr Elvira Buzzelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di appello iscritta al n. [redacted] / 2007 r. g.,
vertente tra.

SANPAOLO BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., in qualità di cessionaria
del ramo di azienda costituito dalla rete distributiva del
SanPaolo IMI s.p.a. nella Dorsale Adriatica, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in
calce all'atto di citazione, dall'avvocato Vincenzo Di
Baldassarre, con domicilio eletto in L'Aquila c/o lo studio
dell'avv. Silvestri Francesco.

Appellante

e

[redacted] s.a.s., con sede in
[redacted], e [redacted] e [redacted], tutti
rappresentati e difesi, giusta procura apposta a margine della
comparsa di risposta, dall'avvocato Emanuele Argento, con
domicilio eletto in L'Aquila c/o Avv. Ugo Frasca.

Appellata

avente ad oggetto: azione di accertamento di saldo di conto
corrente e di restituzione di somme
riservata a decisione all'udienza del 13-7-2010 sulle conclusioni
delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti, come da
verbale dell'indicata udienza

Fatto e diritto

1.1. - Con atto di citazione notificato in data 10-7-2004 la società [redacted], nonché [redacted] e [redacted] in proprio, esponevano:

- che dall'11-12-1975 e dall'11-7-1977 avevano intrattenuto con il Banco di Napoli (poi divenuto dal 18-12-2002 San Paolo IMI s.p.a.) due rapporti di conto corrente di corrispondenza;
- che in relazione a tali rapporti erano stati applicati sugli interessi debitori tassi ultralegali non dovuti (in mancanza di valida convenzione) ed era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori stessi, in violazione del divieto dell'anatocismo;
- che erano state illegittimamente addebitate commissioni di massimo scoperto, con errata contabilizzazione delle valute.

Ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la San Paolo IMI s.p.a. chiedendo di: "- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. 27/3837, n. 27/4211 e collegato al n. 08/212; -dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; -accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; -accertare e dichiarare che nulla la società attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, -accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi; -accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca convenuta in conformità a quanto disposto dalla legge n. 108/96; -accertare se il SAN PAOLO IMI S.p.a. ha applicato alla Società attrice sui conti corrente per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca convenuta su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; -alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare all'attualità il saldo dei conti correnti bancari n. 27/3837, n. 27/4211 e collegato n.08/212, condannare il SAN PAOLO IMI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla società [redacted] a.s., in persona del legale rappresentante p.t., le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o all'espletanda istruttoria e quantificate prudenzialmente, sin da ora, in Euro 179.574,29 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria; -condannare, infine, il medesimo SAN PAOLO IMI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in

favore della società attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, danni da quantificarsi in corso di causa in base ad apposita consulenza tecnico-legale."

Costituitasi in giudizio la San Paolo IMI s.p.a., in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dagli attori e, nel merito, chiedeva il rigetto la domanda, sostenendo la piena legittimità del computo degli interessi passivi e dell'applicazione della clausola di massimo scoperto.

1.2. - All'esito dell'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 29-12-2006 l'adito Tribunale, accogliendo per quanto di ragione la domanda, condannava la San Paolo IMI s.p.a. al pagamento, in favore degli attori, della somma di €. 84.964,59, con gli interessi legali dal 10-7-2004 sino al saldo effettivo, nonché delle spese del giudizio.

1.3. - Con atto di citazione notificato in data 12-2-2007 SANPAOLO BANCA DELL'ADRIATICO s.p.a., in qualità di cessionaria del ramo d'azienda costituito dalla rete distributiva del Sanpaolo IMI s.p.a., proponeva appello avverso l'indicata sentenza, formulando le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare accertare e dichiarare prescritto l'eventuale diritto della società attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 e 2935 c.c.; 2) in ogni caso, rigettare, siccome inammissibili, improcedibili ed infondate, in fatto ed in diritto tutte le richieste avanzate dalla società attrice contro il San Paolo IMI s.p.a. con la citazione notificata il 10 luglio 2004; con vittoria di spese e competenze di lite".

Resistevano all'appello la Società

[REDACTED] nonché [REDACTED]

[REDACTED] in proprio, chiedendo l'integrale rigetto delle istanze dell'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto nonché per difetto di legittimazione attiva dello stesso Istituto di credito, e, proponendo appello incidentale, così concludevano: "dato atto, in riforma della impugnata sentenza, della nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali (cd <<uso piazza>>) applicati al rapporto di C/C n. 27/3837, n.27/4211 e collegato n. 08/212, dell'illegittimità di qualsiasi forma di anatocismo, anche annuale e che ai C/C per cui è causa è applicabile la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. e pertanto non è dovuto nessun interesse in caso di applicazione di interessi usurari; - condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore della [REDACTED]

[REDACTED] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di €. 179.574,29 (ipotesi del C.T.P. nella relazione di parte allegata in atti con applicazione dei tassi legali tempo per tempo vigenti), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'inizio del rapporto al saldo effettivo, detratte le somme già versate dalla Banca per effetto della sentenza di primo grado; ovvero, in subordine, condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a

pagare in favore della [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, le somme maggiori o minori che saranno ritenute di Giustizia anche a seguito di istruttoria in relazione al saldo dei conti correnti per cui è causa e in relazione ai titoli dedotti in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società [redacted] in seguito agli inadempimenti descritti da quantificarsi, anche in via equitativa (come indicato in atti), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino al saldo ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria".

1.4. - Riservata a decisione la causa, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con sentenza non definitiva in data 21-12-2010 questa Corte ha rigettato sia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante sollevata dalle parti appellate sia l'eccezione di prescrizione formulata con il primo motivo di gravame dall'appellante istituto di credito, ed ha respinto tutti gli altri motivi posti a base dell'appello principale, ribadendo in particolare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dalla Banca.

Quanto all'impugnazione incidentale, ha accolto la censura di cui al primo motivo dichiarando l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi ultra legali praticata dalla Banca San Paolo IMI s.p.a. (ritenendo che l'appellante San Paolo Banca Dell'Adriatico s.p.a. sia tenuta a rimborsare alla [redacted]

[redacted] a.s. nonché a [redacted] in proprio la differenza fra il tasso legale ed i tassi in concreto applicati sulle poste passive del rapporto di c/c n.27/3837 avviato l'11-12-1975 e del c/anticipi n. 27/4211 dell'11-7-1977 e collegato n. 08/212 fino alla loro chiusura).

Ha accolto altresì questa Corte il secondo motivo dell'impugnazione incidentale ("Sull'anatocismo residuale e pretesa legittimità della capitalizzazione annuale post 23-4-2000 -delibera C.I.C.R. 9-2-2000") ritenendo nullo e tamquam non esset tra le parti il patto di anatocismo (con esclusione della sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole e della capitalizzazione con qualsivoglia periodicità) e disponendo il computo di interessi semplici -senza capitalizzazione alcuna- dal tempo dall'apertura dei conti correnti fino alla loro chiusura.

Al fine dell'accertamento della fondatezza del terzo motivo di gravame incidentale (avente ad oggetto l'asserita illecita applicazione di interessi passivi a tasso di usura) ed al fine della rideterminazione delle poste di debito e credito alla data di chiusura dei relativi rapporti (da eseguirsi alla luce delle indicazioni di cui al *decisum*) questa Corte ha disposto, con ordinanza coeva alla sentenza non definitiva, supplemento di consulenza tecnica di ufficio richiamando dinanzi a sè, per acquisire -a chiarimento di quanto già in atti- gli elementi più sopra evidenziati, il C.t.u. già nominato in primo grado.

1. 5. - Espletato, dunque, l'incarico peritale, depositata in data 7-6-2011 la relazione scritta da parte del C.t.u. dr Fabrizio Di Giampietro, il Collegio ha riservato la causa a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2.1. - Il Consulente tecnico di ufficio convocato dal Collegio ha provveduto innanzitutto ad accertare l'eventuale applicazione, da parte della Banca, di interessi a tasso usurario, rilevando (per i periodi evidenziati nell'allegato 4 alla relazione scritta 7-6-2011) l'effettivo superamento del tasso-soglia secondo i criteri di cui alla legge n.108/1996.

A tal proposito ha precisato di aver compreso nel TEG alla voce "interessi" tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite (ad eccezione di imposte e tasse), in conformità, peraltro con le specifiche indicazioni demandategli da questa Corte.

Ciò posto, lo stesso C.t.u. ha rideterminato le poste finali relative ai rapporti bancari *inter partes* alla data della chiusura dei conti agli stessi relativi sulla base delle indicazioni di cui all'ordinanza collegiale 21-12-2010, depurando pertanto i movimenti di conto corrente degli effetti della capitalizzazione trimestrale per interessi, c.m.s. e spese. Inoltre, per "neutralizzare ogni effetto di anatocismo, sono state eliminate le competenze debitorie maturate nei conti collegati (c/c n.27/4211 e successivamente c/c n.08/212) ovvero interessi debitori e commissioni di massimo scoperto, trasfusi e capitalizzati con periodicità trimestrale nel conto principale c/c n.27/3837" (come da allegato 5 alla relazione scritta).

Ha chiarito il C.t.u. di avere proceduto al ricalcolo degli interessi escludendo la capitalizzazione periodica delle competenze, ivi comprese spese e c.m.s.; di aver ricalcolato al tasso legale pro-tempore vigente gli interessi attivi e passivi imputandoli solo alla fine del rapporto di conto corrente.

A questo punto ha specificato che per gli accertati periodi di superamento del tasso-soglia, una volta epurato il conto dagli effetti della capitalizzazione trimestrale delle competenze addebitate dalla Banca nonché di quelle dei conti collegati, non sono risultati saldi a debito, "...sicchè non si è reso necessario escludere alcun computo di interessi debitori".

In definitiva, il C.t.u. è pervenuto alla conclusione che il saldo di conto corrente in linea capitale risultante dalle applicate modalità di calcolo è pari ad € 170.747,70 a credito per il correntista.

Questa Corte ritiene di aderire e di uniformarsi al giudizio valutativo espresso dall'ausiliare del Giudice, in quanto in linea con i principi affermati nella sentenza non definitiva, si come trasfusi nel quesito formulato nella coeva ordinanza.

2.2. - Per quanto attiene alle contestazioni espresse dalla difesa della Banca, che ha concluso chiedendo un'ulteriore convocazione del Consulente d'ufficio al fine della riconsiderazione della questione relativa alla prescrizione secondo la normativa di cui al d.l. 29-12-2010 n.225 conv. nella legge n.10/2011, deve solo osservarsi che sull'eccezione di prescrizione (tempestivamente

sollevata dall'istituto di credito) s'è già pronunciata questa Corte con la sentenza non definitiva, rigettandola.

Pertanto la questione non può essere riproposta nella presente sede, di prosieguo del giudizio, avendo questo Collegio sul punto consumato i poteri decisori e spettando ogni statuizione al riguardo -eventualmente- al Giudice dell'impugnazione (cfr in argomento, cass., n.4004/2011).

Per quel che riguarda, poi, i rilievi formulati dal Consulente tecnico di parte dr Damiani, ai quali la difesa della Banca s'è riportata in comparsa conclusionale, gli stessi appaiono ampiamente superati alla luce della statuizione non definitiva nonché della relazione tecnica d'ufficio a chiarimenti 7-6-2011.

2.3. - Infine, non può che essere disattesa la domanda di risarcimento danni proposta dagli originari attori atteso che gli stessi non hanno provato nè chiesto di provare il preteso pregiudizio subito.

3. - In conclusione, disattesa ogni altra istanza, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, la somma che la Banca odierna appellante è tenuta a restituire agli originari attori va quantificata in complessivi € 140.747,70, oltre interessi legali dalla data del 10-7-2004 al saldo. Pertanto, avendo parte istante precisato in comparsa conclusionale di avere già ricevuto dalla Banca in pagamento la somma di € 84.964,59 (già riconosciuta a credito dal Tribunale di Pescara) il credito degli aventi diritto dovrà essere decurtato dell'indicato ammontare.

4. - La regolamentazione delle spese del presente grado (essendo state già poste le spese del primo grado a carico dell'istituto soccombente) segue la sostanziale soccombenza dell'appellante principale.

Liquidazione come da dispositivo.

P. Q. M.


La Corte d'appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, ogni altra istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina la somma che la Banca è tenuta a restituire agli originari attori nell'importo complessivo di € 140.747,70, oltre interessi al tasso legale dalla data del 10-7-2004 al saldo. Condanna pertanto l'istituto di credito a pagare l'indicata somma in favore degli appellati-appellanti incidentali con detrazione dell'importo -già versato- di € 84.964,59, oltre interessi legali dal 10-7-2004 al saldo.

Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 8.500,00, di cui € 1.900,00 per diritti ed il resto per onorario di difesa, oltre accessori


come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di L'Aquila, il 25-10-2011.

Il Presidente est.
(dr M. Gilda Brindesi)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa Mastantonio



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

.....
Pubblicata in data 23 MAR. 2012.....



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marisa Mastantonio

